

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta in data (omissis). Premetteva l'istante che, dopo essere stata nominata d'ufficio in un procedimento per il riconoscimento di una sentenza straniera avanti la Corte d'Appello di Roma per il Sig. Tizio, era stata contattata dalla di lui sorella, Avv. Caia, che aveva chiesto all'istante particolare attenzione professionale al caso del fratello. Successivamente, con apposita comunicazione, veniva confermato il mandato all'istante con contestuale autorizzazione a far conoscere gli sviluppi del procedimento di Tizio alla sorella, Avv. Caia. Dopo la prima udienza l'Avv. Caia, riferiva all'istante che avrebbe provveduto lei stessa al saldo degli onorari per l'attività professionale svolta dall'istante in favore del fratello Tizio. Successivamente allo svolgimento di ulteriore attività professionale svolta dall'istante, quest'ultima provvedeva all'inoltro di prospetto di parcella al Sig. Tizio e all'Avv. Caia. Seguivano dunque scambi di comunicazioni, anche telefoniche, tra l'Avv. Caia e l'istante, all'esito delle quali l'istante, su richiesta dell'Avv. Caia - che riferiva avrebbe provveduto al saldo delle sue spettanze - comunicava a Tizio di rinunciare ai propri onorari, onorari apparentemente non saldati alla data della richiesta di parere inoltrata, anche in considerazione delle eccezioni mosse circa la loro congruità. L'istante dunque formulava richiesta di parere deontologico avente ad oggetto, in via preliminare la richiesta di indicazioni circa la corretta applicazione del DM 55/14 anche nei procedimenti per il riconoscimento di sentenze straniere avanti la Corte d'Appello. Secondariamente, richiedeva se si potessero ravvisare nell'intera vicenda eventuali elementi di responsabilità deontologica in capo a se stessa ed in capo alla collega Caia, in particolare in caso di mancata liquidazione di onorari professionali, e precisamente:

"- se nei procedimenti per il riconoscimento della sentenza straniera avanti la (omissis) pur avendo ad oggetto un provvedimento dell'autorità (omissis) con cui si contesta una sanzione amministrativa dell'importo di € 79 (comprensivi di sanzioni) è corretto far riferimento al DM 55/14 e successive modifiche e altrimenti quale tariffario applicare;

- Se possono essere ravvisati elementi di responsabilità deontologica nella condotta della scrivente o dell'avv. Caia nell'intera vicenda e, per l'Avv. Caia, anche e in particolare nell'aver chiesto ed ottenuto la mia comunicazione di rinuncia degli onorari impegnandosi ad onorare lei il pagamento cui però non ha provveduto".

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

In merito al primo quesito, avente ad oggetto la corretta applicazione del DM 55/14, occorre preliminarmente rilevare che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, per le questioni inerenti alla corretta "determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense", si rimette a quanto disposto dal "Dipartimento Iscrizioni e Pareri", titolato, altresì, a valutare ed emettere pareri di congruità. Dietro apposita richiesta, ogni iscritto ha dunque la possibilità di sottoporre al Consiglio dell'Ordine richiesta relativa all'effettiva congruità dei compensi domandati ai propri clienti. In ogni caso, e fermo quanto sopra indicato, preme in questa sede rilevare che il DM 55/14 dispone espressamente che:

- "il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando - anche in caso di determinazione contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese..." (Art. 1 - DM 55/14);

- "Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione..." (Art. 2 - DM 55/14).

Per quanto attiene invece al secondo quesito, si evidenzia innanzitutto che con la nuova disciplina dell'ordinamento forense, la potestà disciplinare è stata demandata ai Consigli Distrettuali di Disciplina (Art. 50 L. 247/2012). Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'Avvocato con applicazione di criteri per la graduazione della sanzione (Art. 22 C.D.F.) che in ogni caso "deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto..." (Art. 21 C.D.F.)

Ciò premesso, l'Avvocato nello svolgimento delle sue funzioni, è in ogni caso tenuto al rispetto del codice deontologico forense ed ai principi e norme in esso contenuti.

- "L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà" (Art. 19 - C.D.F. "Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni Forensi");

- "L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al

massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali" (Art. 13 - C.D.F. "Dovere di segretezza e riservatezza");

- "L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare. L'avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti. L'avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura" (Art. 38 - C.D.F. "Rapporto di colleganza");

- "L'incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell'interesse proprio o della parte assistita, l'incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest'ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse. L'Avvocato, prima di assumere l'incarico, deve accertare l'identità della persona che lo conferisce e della parte assistita..." (Art 23 - C.D.F. "Conferimento dell'incarico");

- "L'avvocato nominato difensore d'ufficio deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad essere retribuito. L'avvocato non deve assumere la difesa di più indagati o imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altro indagato o imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato. L'avvocato indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nell'ambito dello stesso procedimento. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno" (Art. 49 - C.D.F. "Doveri del Difensore").

Tutto ciò premesso,

ritiene

che l'Avv. (omissis) possa trovare adeguata e soddisfacente risposta nei principi sopra richiamati.

Artt. 23, 38 CDF: mandato conferito da un **terzo** - rapporto di colleganza
- **compenso** - competenza disciplinare